



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

Ordinanza n. 72 del 03.09.2021

Oggetto: ordinanza rimozione cancello in ferro di ostacolo alla pubblica (via Stella)

IL SINDACO

Premesso che il sig. Incremona Paolo proprietario di un fabbricato per civile abitazione in via Stella n. 41 il quale ha posto un cancello per delimitare la sua proprietà;

che l'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è attribuito al Sindaco dall'art. 378 della L. 20 marzo 1865, all. F e dall'art. 15, D.Lgs. 1° settembre 1918, n. 1446, sottratto, quest'ultimo, all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 2009, n. 9), dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179.

che detta potestà non è stata trasferita ai dirigenti a mente del D.Lgs. n. 267 del 2000, atteso che l'art. 107, comma 5, del predetto testo normativo, il quale fa espressamente salve le competenze del Sindaco previste dall'art. 50, comma 3 e dall'art. 54, e cioè le competenze espressamente attribuite dalla legge all'indicato organo nelle materie indicate e, segnatamente, nel contesto della sicurezza urbana (T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010 n. 433), ambito in cui certamente si deve ricondurre il diritto di passaggio su strade pubbliche (T.A.R. Venero, sez. I, 11 novembre 2014, n.1374).

che l'art. 378, Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sent. n. 1596 del 23/10/2017).

che, a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (che tra l'altro prescinde anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali), sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, di ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 giugno 2011, n.3509; Consiglio Stato, sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2000, n. 1975).

Dato atto che non è dubbia la proprietà pubblica della strada in questione (inclusa nella documentazione catastale) e che si intende esercitare il potere ordinatorio per la conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, atteso che il cancello in questione, come accertato con verbale di accertamento dell'Ufficio tecnico comunale, è posto sulla via comunale e limita il libero transito sulla stessa;

Ritenuto irrilevante che il cancello sia stato installato da tanto tempo, essendo incontestata la proprietà comunale e non potendo essere sufficiente, in senso contrario, il mero convincimento di buona fede del proprietario;

Dato atto che non è provata la natura privata della strada o la sua sdemanializzazione;

Tanto premesso e considerato, nell'esercizio dei poteri di autotutela iuris publici che discendono dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), e mediamente dall'articolo 823 del codice civile;

Visto il TUEL d.lgs. n. 267/2000.

ORDINA

al sig. Incremona Paolo il ripristino della disponibilità del bene in favore della collettività rimuovendo il cancello in ferro ubicato in via Stella a ciò assegnando il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.

DISPONE

che la Polizia locale e l'Area Assetto del Territorio vigilino sull'esecuzione alla presente ordinanza.

AVVERTE

-che la violazione del suddetto divieto comporterà sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro (art. 7 bis TUEL), fatta salva l'applicazione della disciplina della legge n. 689/1981

-che il mancato rispetto dell'ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità giudiziaria, fatta salva la rilevanza penale dei fatti stessi accertati dalle forze dell'Ordine.

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.


DISPONE

che la presente ordinanza

- sia pubblicata all'albo pretorio nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sotto sezione, del sito istituzionale dell'Ente;
- la notifica della presente al Sig. Incremona Paolo via Stemma n. 41 Monterosso Almo;

Dalla Residenza Municipale 03 Settembre 2021

L'istruttore del procedimento
Geom. Mariano Farina



IL SINDACO
Dott. Salvatore Pagano

